

STATUTO

ORIGINI

Art.1

La “Fondazione Scuola dell’Infanzia A.Diaz”, con sede in via Alcherio da Levate 3- Levate, ha origine con il nome di “Asilo Infantile di Levate” in seguito alla donazione di **Pietro Moroni fu Giovanni** in data **26/11/1928** a rogito notaio Camillo Dolci, nonché da offerte di Enti, di Privati e da prestazioni gratuite di mano d’opera da parte della popolazione. Fra le maggiori contribuzioni vi furono quelle del Comune, della Cassa Rurale, dei Sigg. Pietro Moroni, Conti Agliardi, Fratelli Giavazzi, Ratti e altri.

L’Asilo Infantile fu eretto in **Ente morale con Decreto Reale n. 2241 in data 10/12/1934** e con il medesimo Decreto ne fu approvato lo Statuto. Venne successivamente modificato e approvato con **Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VI/18438 del 27/09/1996** pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28/10/1996. L’Ente è stato inserito dalla Regione Lombardia nell’elenco delle IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni “per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 616, 24 Luglio 1977 lo svolgimento in modo precipuo dell’attività inerente alla sfera educativa/religiosa”, elenco n. 5, pos n. 77 approvato con D.P.C.M. 30/10/1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 316 del 11/11/1978.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.5512 del 01/12/1995, pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 05/02/1996**, l’Ente è stato depubblicizzato e, nel contempo, riconosciuto ad ogni effetto quale **Fondazione di diritto privato** ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile, pertanto, l’istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti. L’Istituzione è registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, al n. 294 in data 07/04/2001 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento Regionale n. 2/2001.

La “**Fondazione Scuola dell’Infanzia A. Diaz**” con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 488/1974 del 23 febbraio 2001, **ha ottenuto il riconoscimento paritario**, ai sensi della legge 82/2000.

Art. 2

La “Fondazione Scuola dell’Infanzia A. Diaz”, è un ente di diritto privato di ispirazione cattolica, non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito della Regione Lombardia. Essa ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo dell'istituzione recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola in Italia. La scuola dell'infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e lavora in collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti. L'Ente accoglie senza discriminazione e disparità alcuna i bambini in età prescolare, residenti nel comune di Levate e, se vi sono posti disponibili, quelli provenienti dai comuni limitrofi.

In aderenza alla sua identità cristiana, cura e promuove l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etniche.

La Fondazione, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore dei bambini, adolescenti, giovani e famiglie. L'attività didattica e amministrativa della Fondazione è regolata dalle norme previste dall'apposito regolamento interno.

MEZZI FINANZIARI

Art. 3

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni di sua proprietà come risulta dal bilancio aggiornato annualmente che consiste in Euro 81,000.

La Fondazione provvede ai suoi scopi:

- con le entrate patrimoniali;
- con le rette degli utenti per i servizi offerti
- con i contributi degli Enti pubblici e privati;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio;
- con le oblazioni;
- con la contrazione di prestiti e mutui.

ORGANI ISTITUZIONALI-ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 4

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Revisore dei Conti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri e precisamente:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di Levate, membro di diritto;
- n. 3 membri nominati dall'Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia;
- n. 3 membri nominati dall'Amministrazione comunale di Levate.
- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione. I membri eletti dall'Assemblea dei Genitori restano in carica fino alla permanenza del proprio figlio nella Scuola Materna e comunque non oltre la normale scadenza del Consiglio stesso.

Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede, con votazione segreta, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

Art. 6

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui apparteneva il membro dichiarato decaduto.

Art. 7

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni non previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

- a) delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento dell'Ente;
- b) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e del regolamento del personale;
- c) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- d) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- e) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni eredità e lasciti;
- f) delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno cinque su sette dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 207/2001;
- g) delibera la misura delle rette di frequenza;
- h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo per anno solare;
- i) adempie inoltre a tutte le funzioni a esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione;
- j) approva le modifiche statutarie con voto favorevole di almeno cinque su sette dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- k) delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione della Fondazione con voto favorevole di almeno cinque su sette dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, stabilendosi che il patrimonio residuo venga devoluto a fondazioni, enti o associazioni, operanti entro il Comune di Levate che perseguono finalità analoghe, nel rispetto del presente Statuto e delle Tavole di Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Conto Consuntivo ed ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'avvenuta presenza di estranei e/o esperti, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazioni d'urgenza.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 8, punti f), j), e k)). A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Alle adunanze può partecipare la coordinatrice pedagogico-didattica della Scuola dell'Infanzia senza diritto di voto.

Il Presidente può invitare alle adunanze persone estranee o esperti, ma senza diritto di voto.

VERBALE DELLE ADUNANZE

Art. 10

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Ente, o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta o non possa firmare il verbale, ne viene fatta menzione nel verbale stesso. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione e giustificazione del suo voto.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve richiedere agli Organi interessati, la nomina dei membri di competenza al fine di procedere al rinnovo del Consiglio. Il Consiglio scaduto resta comunque in carica, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di leggi vigenti, fino all'insediamento di quello nuovo.

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 12

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della comunicazione di questa. Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso alla componente cui compete la designazione. Allo stesso modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza del Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà e di procederà con una nuova nomina del 'intero Consiglio.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, in caso di contemporanea assenza il Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente della Fondazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. In caso di necessità e urgenze assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo.

ESERCIZIO DI BILANCIO

Art. 15

L'esercizio di bilancio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

REVISORE DEI CONTI

Art. 16

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa della Fondazione sono esercitate da un revisore iscritto all'albo dei revisori dei conti, nominato dal Sindaco del Comune di Levate. Il Revisore dei conti controlla la corretta tenuta dei libri contabili e riscontra la congruità tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione consegnandolo con le sue osservazioni al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. Il Revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rinominato. Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto dall'art. 11 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

COMPITI DEL SEGRETARIO

Art. 17

Il Segretario della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri e li raccoglie negli appositi registri, cura la parte amministrativa dell'Ente, custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione e ne tiene la contabilità (anche con l'ausilio di enti pubblici e/o privati), predispone il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

In assenza del Segretario, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione, viene redatto da un Consigliere scelto dal Consiglio, ai sensi dell' art. 10.

Il Segretario della Fondazione ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria e di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connessa alle elaborazioni

degli atti amministrativi e al funzionamento della segreteria. Egli risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e opera secondo le sue direttive di massima.

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 18

Il servizio di tesoreria e/o cassa è affidato a un Istituto di Credito, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 19

Nella Scuola dell'Infanzia "A. Diaz", gestita dalla Fondazione Scuola dell' Infanzia A. Diaz, ai sensi della Legge 62/2000, art. 1 comma quattro, punto c), viene assicurata l'istituzione e il funzionamento degli Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20

E' in facoltà di ogni membro del Consiglio di Amministrazione, previo accordo con il Presidente, visitare la Scuola Materna per accertarsi che il servizio proceda regolarmente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia previste in particolari per le associazioni, fondazioni o enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.